



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PISA

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Pisa, in persona del giudice dott. Roberto
Bufo, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1964/2009 R.G.,

promossa da

Comune di Pisa, (avv. Susanna Caponi, Gloria Lazzeri e
Giuseppina Gigliotti)

-attore

contro

Gino Caponi (avv. Pietro Gustinucci)

- convenuto –

OGGETTO:

OPPOSIZIONE A
PRECETTO (ART.
615, L' COMMA
C.P.C.)

CONCLUSIONI:

Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del
06/04/2017, che deve intendersi qui richiamato



MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza n. 729/03 del Tribunale di Pisa, il Comune di Pisa veniva condannato al pagamento in favore del Sig. Gino Caponi di Euro 389.294,40, oltre interessi legali dalla pubblicazione sentenza fino al saldo.

Il Comune di Pisa, a seguito della sentenza, corrispondeva la somma di Euro 393.038,03, comprensiva del capitale e degli interessi maturati.

A seguito dell'appello proposto dal Sig. Caponi, la Corte d'Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza di primo grado, con la sentenza n. 278/08, condannava il Comune di Pisa al pagamento dell'ulteriore somma di Euro 16.525,16 oltre interessi legali dall'1.10.1996. Il Comune di Pisa, pertanto, corrispondeva la somma di Euro 155.883,00, calcolando gli interessi con rivalutazione annuale.

Il 10.3.2009 il Sig. Caponi notificava al Comune un atto di precetto per il pagamento di Euro 17.290,02, quale somma ancora dovuta, rispetto a quella corrisposta dal Comune, a titolo di maggiori interessi di spettanza.

Il 9.4.2009 il Comune di Pisa notificava un atto di citazione in opposizione al precetto, sostenendo di aver corrisposto quanto dovuto e precisando che il capitale liquidato in sentenza e gli interessi maturati erano stati calcolati correttamente, ossia con rivalutazione annuale.

Alla prima udienza del 17.9.2009, si costituiva il Sig. Caponi, confermando la validità del diverso metodo utilizzato per il calcolo degli interessi (calcolati, appunto, mese per mese e non anno per anno) e concludeva per il rigetto della domanda attrice e per la conferma dell'efficacia del precetto opposto.

Depositata le memorie ex art. 183 VI c. c.p.c. ed una memoria integrativa, volta a specificare i diversi metodi di calcolo utilizzati dalle parti, la causa non veniva ulteriormente istruita e veniva fissata l'udienza del 6.2.2014 per la precisazione delle conclusioni. In tale occasione le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, con l'assegnazione dei termini massimi di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali repliche.

Rilevato che è stato esperito un tentativo di conciliazione che ha dato il seguente esito come da verbale di udienza del **16 dicembre 2016**:



"...Per COMUNE DI PISA, l'avv. CAPONI SUSANNA che propone per conto del Comune di definire la vertenza col versamento di euro 5000 fatti salvi gli atti pubblici formali che il Comune si impegna ad adottare. Per GINO CAPONI, l'avv. GUSTINUCCI PIETRO oggi sostituito dall'avv. Reinaldi che propone a fini transattivi la proposta di euro 9.000 oltre al 50% delle spese legali. Le parti chiedono un differimento e il G.I. fissa al 6.4.2017 ore 10." ;

Rilevato che le parti non sono riuscite ad accordarsi rimettendosi alla decisione del Tribunale;

Ritenuto che l'opposizione è parzialmente fondata e può decidersi con un intervento equitativo tenuto conto della volontà delle parti di addivenire ad una soluzione mediata e definitiva dell'annosa vertenza;

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce:

in parziale accoglimento dell'opposizione a precetto del Comune di Pisa,

dichiara il precetto di parte opposta Caponi Gino valido ed efficace fino alla concorrenza dell'importo di euro 7.000 oltre le spese indicate nel precetto stesso.

Compensa le spese processuali della presente opposizione.

Così deciso in Pisa, il 27/10/2017.

IL GIUDICE
dott. Roberto Bufo

